



**AREA TECNICA
Settore Territorio**

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

SUAP IN VARIANTE AL PGT DI SUMIRAGO

1 - PREMESSA

In data 29/09/2025 il Comune di Sumirago ha messo a disposizione, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT vigente¹; nella fattispecie trattasi di una procedura di sportello unico per le attività produttive ex art. 97 LR 12/2005.

2 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

2.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

2.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

3 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La proposta di variante consiste nella modifica alla destinazione urbanistica del PGT vigente per la porzione di proprietà interessata dall'intervento (strada e parcheggio, come da grafi progettuali) da "Aree agricole" a "Area produttiva – Zona D1" (Fig. 1). Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio a parcheggio (125 posti auto) funzionale al complesso industriale esistente, con posa in opera di pergolato con impianto fotovoltaico, e dalla realizzazione di strada privata di accesso al parcheggio, collegante il cortile aziendale esistente con il parcheggio in progetto. L'area compresa tra l'insediamento produttivo e la strada e il parcheggio di nuova formazione manterrà la destinazione agricola attualmente prevista dal PGT, assumendo la valenza di miglioramento naturalistico ambientale.

Nella relazione di variante viene esplicitato che nello strumento urbanistico vigente non sono individuate nuove aree destinate ad accogliere funzioni produttive in prossimità dell'area oggetto di intervento e che le aree già indicate come produttive risultano sature.

¹ Il PGT risulta approvato con DCC n. 36 del 29/11/2011 e pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 04/04/2012. Il Documento di Piano è stato prorogato ai sensi dell'art. 5 della LR 31/2014 con DCC n. 50 del 18/12/2018.

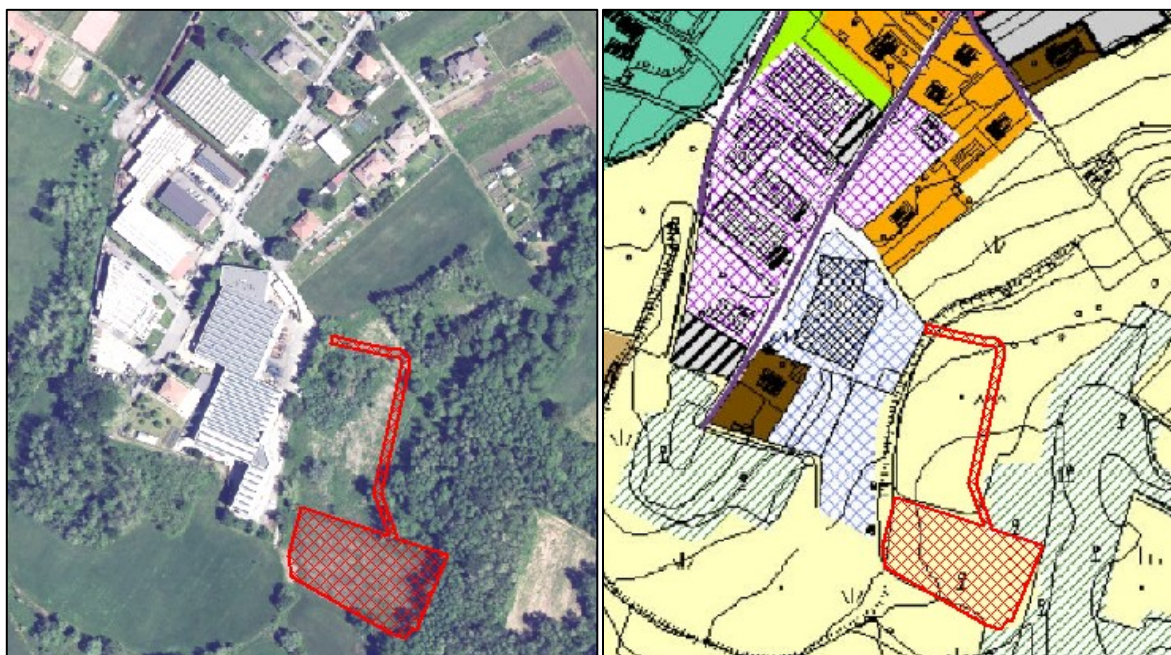


Fig. 1

In sintesi il progetto prevede:

- nuova costruzione di spazio a parcheggio per complessivi 125 posti auto, di cui 3 per disabili, su area di circa 5.490 mq, individuata da parte dei mappali 527-528 non occupati da aree boscate, comprendente: scavi e movimenti terra per formazione livellette e cassonetto stradale, posa in opera di pavimentazione in prato armato in corrispondenza degli stalli di parcheggio, impianto di raccolta e corretto smaltimento delle acque meteoriche, pavimentazione delle aree di manovra con masselli autobloccanti drenanti certificati CAM;
- posa in opera di pergolato in cemento armato prefabbricato sugli stalli a parcheggio, comprensivo delle occorrenti opere di ancoraggio strutturale dello stesso;
- installazione impianto fotovoltaico potenza nominale 278,08 Kwp su pergolato sovrastante gli spazi a parcheggio (N° 632 pannelli fotovoltaici dimensioni 1722 x 1134 x sp. 30 mm, potenzialità di picco 440 Watt cadauno, produttore Longi Solar modello LR5-54HTH, inverter Solar Edge trifase, ottimizzatori di potenza solar Edge 1x2 moduli fotovoltaici, impianto inverter ed ottimizzatori posizionati in locale tecnico);
- esecuzione di lavori di arredo a verde con l'impiego di soggetti arborei ed arbustivi sviluppati, in grado di garantire un buon effetto schermante sin dalla messa a dimora costituite da barriere miste arboree – arbustive lato nord, e barriere arbustive nei lati sud est ed ovest, di fatto perimetrali a tutto l'intervento proposto;
- realizzazione di strada privata di accesso principale al parcheggio: strada da realizzarsi su parte dei mappali 546-1862-1863-1285-532-531, avente sviluppo di circa 175 metri lineari e larghezza



Fig. 2

Il progetto presentato da VIAR S.p.A. si completa con una proposta di valorizzazione naturalistica dell'area che risulta compresa tra il parcheggio di nuova realizzazione e la strada privata di accesso.



Fig. 3

Progetto del verde

Il progetto prevede una vegetazione eterogenea, alternando aree prative con aree arboreo-arbustive a carattere meso-igrofilo (*Quercus robur*, *salix* sp.pl, *populus* sp.pl, *Alnus glutinosa*, ecc.).

Aree prative

-  Superficie a verde costituita da tappeto erboso con piccole macchie arboreo-arbustive o piccoli gruppi arborei con specie autoctone dall'alto valore ecosistemico
-  Arbusti di progetto
-  Alberature di progetto di terza grandezza (altezza a maturità <12 metri)
-  Alberature di progetto di seconda e prima grandezza (altezza a maturità >12 metri)

Filari

-  Filare arboreo lungo la strada costituito da specie di prima o seconda grandezza autoctone con funzione di mitigazione visiva

Aree boscate* e arboreo-arbustive a carattere meso-igrofilo

-  Aree costituite da macchie vegetate con specie autoctone sia arboree sia arbustive di varie altezze con l'obiettivo di aumentare i caratteri della biodiversità locale e creare nuovi habitat boschivi

* Un'area arboreo-arbustiva sopra i 2000 mq e con larghezza superiore a 25m si configura come bosco secondo la L.R. 31/2008

Fauna

La creazione di formazioni vegetazionali diversificate in composizione e distribuzione, associate alla presenza anche di aree con permanenza/ristagno d'acqua, permetterà di realizzare aree a forte vocazionalità faunistica, in continuità con le alnete più prossime al compendio di progetto.

-  Anfibi (es. rane verdi, rospo comune, rospo smeraldino, ecc..)
-  Rettili (es. biacco)
-  Piccoli mammiferi (es. chiroterri)
-  Uccelli (es. ardeidi, picidi, columbidi, fasianidi, corvidi, fringellidi, silvidi, ecc..)
-  Rapaci (diurni e notturni)

Fig. 4

Il Rapporto Preliminare (RP) esamina la pianificazione sovraordinata evidenziando che l'area su cui insiste il progetto:

- è inserita nella Rete Ecologica Regionale - RER (elementi di primo livello)
- non interessa ambiti agricoli definiti dal PTCP della Provincia di Varese
- non interferisce con elementi della rete ecologica del PTCP, né con elementi di Rete Natura 2000;
- non interferisce con ambiti boscati del PIF;

- non risulta gravata da nessun vincolo derivante dalla Pianificazione di bacino, né da vincoli di Polizia idraulica.

Viene indicato, inoltre, che la variante al PGT non configura consumo di suolo - e non concorre al bilancio ecologico a livello comunale - per quanto espresso nella Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 16 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) pubblicata sul BURL n. 22, suppl. del 30 maggio 2017 in quanto il consumo di suolo generato dalle varianti con oggetto l'ampliamento di attività economiche già esistenti concorre solo al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.

Poste queste valutazioni di sintesi, il RP assume il progetto in esame e la correlata variante al PGT vigente privi di possibili implicazioni ambientali significative, tali da richiedere maggiori approfondimenti attraverso un più ampio procedimento di VAS.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

4.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

In relazione alla documentazione caricata sul SIVAS, la prima osservazione riguarda l'area di intervento oggetto del Permesso di Costruire presentato tramite SUAP. Sia in relazione che nel Rapporto Preliminare (RP) viene infatti dichiarato che il progetto interessa i mappali 527-528 (area a parcheggio), con accesso su strada da realizzarsi su parte dei mappali 546-1862-1863-1285-532-531, di proprietà del proponente, come riportato in figura a pagina 31 della relazione (Fig. 6, a sinistra), da cui si dovrebbe evincere che la porzione tra la strada e la sede produttiva esistente ne rimane esclusa. Tuttavia, a pagina 39 il RP riporta una scheda di sintesi della connotazione generale del sito in esame, relativa agli elementi di variante portati dal progetto allo strumento urbanistico generale vigente, in cui l'area di intervento si compone anche della porzione territoriale interna alla strada (Fig. 6, a destra).

Per cui, nella presente valutazione, si considera facente parte del permesso di costruire l'intera area di intervento comprendente il progetto di valorizzazione naturalistica.

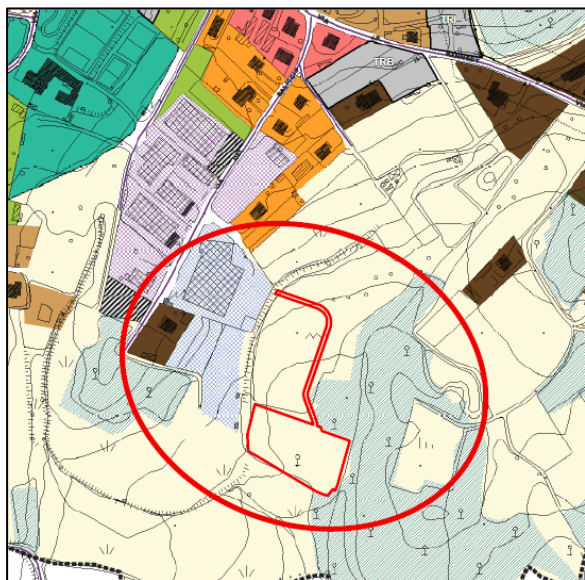


Fig. 5



Fig. 6

Rispetto alla variante urbanistica che discende dal progetto viene specificata la modifica della destinazione per la porzione di proprietà interessata dall'intervento (strada e parcheggio) da "Aree agricole" a "Area produttiva – Zona D1". L'area compresa tra l'insediamento produttivo, la strada e il parcheggio di nuova formazione dovrebbe mantenere, invece, la destinazione agricola attualmente prevista dal PGT, assumendo la valenza di miglioramento naturalistico ambientale.

In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, in relazione alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), si ritiene corretto evidenziare alcuni elementi di attenzione rispetto ad altri piani e programmi o progetti di livello sovracomunale. Innanzitutto si osserva che il progetto del parcheggio ricade all'interno di un elemento primario della RER e sul limite di un varco individuato dal Parco del Ticino (ancorché fuori dal perimetro del parco, vedi immagine sopra, a destra) atto a declinare un varco regionale. Rispetto al PTR, inoltre, non vengono rispettati i criteri per la riduzione del consumo di suolo, che, quando eventualmente ammesso, deve considerare i criteri di insediativi, tra cui:

- definire il disegno delle trasformazioni in armonia con il tessuto presente, compattando le forme urbane, limitando conurbazioni e saldature fra nuclei, mantenendo i varchi insediativi, contenendo la frammentazione, riqualificando vuoti, frange e margini urbani e definendo un corretto rapporto fra aree verdi e aree edificabili e fra aree impermeabili, permeabili ed elementi vegetazionali;
- armonizzare le trasformazioni con i segni territoriali preesistenti e con le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi. In particolare, le nuove previsioni infrastrutturali, comportanti inevitabilmente consumo di suolo, siano progettare in modo da minimizzare la frammentazione del territorio rurale e naturale e l'interferenza con il reticolo irriguo;

In relazione alle caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), per le quali è di esclusiva competenza comunale verificare il diverso ruolo delle aree all'interno delle più ampie politiche di governo del territorio, stante la necessità di ampliamento dell'attività in essere, si ritiene che il Rapporto Preliminare non abbia indagato/analizzato possibili progetti alternativi a minor impatto.

Nel RP si legge che dal punto di vista dell'accessibilità, la localizzazione della nuova area a parcheggio, determinerà l'esigenza di creare una nuova viabilità d'accesso diretta: l'accesso sarà di tipo privato, direttamente dal cortile aziendale esistente. Lo scenario post-ampliamento non prevederà, inoltre, un aumento di movimentazione di automezzi né di mezzi privati in quanto si tratta di una riorganizzazione della sosta dei dipendenti che oggi avviene in modo lungo la viabilità comunale esistente; pertanto non si rilevano potenziali effetti peggiorativi dello stato attuale nella scelta localizzativa dell'area, ma anzi si rileva la risoluzione di una criticità allo stato attuale.

Non si condivide l'esigenza di creare una nuova viabilità di accesso, nello specifico così distaccata dalla sede aziendale, né si comprende perché non siano state valutate soluzioni meno frammentarie del contesto di cui il RP riconosce la valenza ambientale. Anziché realizzare una nuova strada che va a interrompere il continuum naturale, predisponendo poi dei passaggi faunistici per consentire alla fauna di superare la barriera appena costruita per accedere all'area verde sarebbe decisamente più sostenibile e più semplice utilizzare l'accesso già presente a sud dell'edificio più recente o realizzare un percorso adiacente al fronte degli edifici esistenti sfruttando l'ingresso esistente a nord (vedi Fig. 7). La valenza ambientale e la vocazione faunistica dell'area a verde che si vuole creare (circa 7.000 mq) risultano sostanzialmente vanificate dal fatto che la stessa risulterebbe completamente interclusa tra la strada, il parcheggio e gli edifici già esistenti, nonché disturbata dal traffico dei mezzi in ingresso e in uscita dal parcheggio.

Come detto, il progetto del parcheggio ricade all'interno di un elemento primario della RER e sul limite di un varco individuato dal Parco del Ticino (ancorché fuori dal perimetro del parco, vedi fig. 8) atto a declinare un varco regionale. Ciò lo pone in contraddizione con gli indirizzi regionali in materia di rete ecologica e in particolare con le disposizioni della D.G.R. n. 8515/2008 (tabella di cui al punto 2.5 così come modificata dall'allegato 7 della D.G.R. 10962/2009) che fornisce come orientamento, nel quadro generale delle indicazioni per la pianificazione, la necessità di evitare di inserire trasformazioni all'interno degli elementi di primo livello della RER.

Sarebbe dunque necessario verificare innanzitutto la possibilità di un'alternativa all'area di parcheggio, quantomeno fuori dal varco, ipotizzando la stessa in adiacenza ai corpi di fabbrica esistenti.



Fig. 7

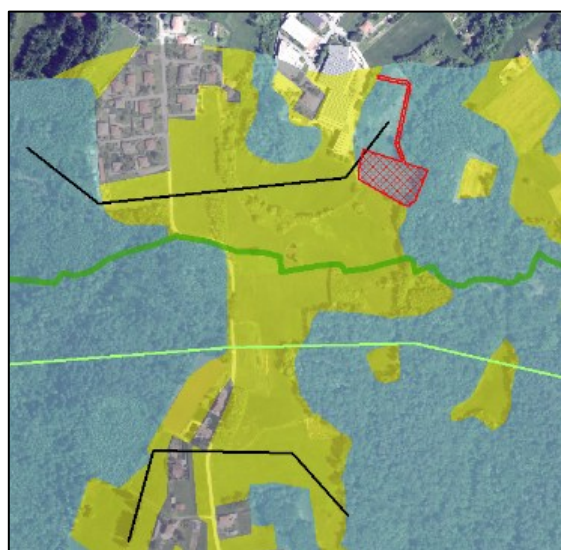


Fig. 8

Per quanto riguarda il consumo di suolo, infine, a differenza di quanto riportato in relazione e nel RP, si evidenzia che la norma regionale, art. 5 della LR 31/2014, prevede una deroga agli interventi tramite SUAP, consentendo il consumo di suolo senza la soddisfazione del BES. Risulta pertanto evidente che il progetto in esame comporta consumo di suolo e che lo stesso dovrà concorrere al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione.

Per le ragioni su esposte, vista la sensibilità ambientale dell'area, si ritiene opportuno, al fine di assicurare un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica e una compatibilità con le condizioni di sviluppo sostenibile, avviare un processo di VAS in cui individuare delle ragionevoli alternative di progetto che possano consentire un risparmio di consumo di suolo.

Nel caso in cui sia dimostrata l'assenza di alternative nella localizzazione del parcheggio e risultati, pertanto, imprescindibile o maggiormente sostenibile mantenere l'attuale progetto, si ritiene che l'accesso debba comunque essere rivisto per evitare di intercludere l'area di riqualificazione naturalistica che dovrà essere ricompresa nel perimetro di intervento del permesso di costruire e oggetto dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'art. 97 comma 5bis della LR 12/2005, con il quale il proponente si impegna a realizzare l'intervento *secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati*. Come tale non potrà più configurarsi come area agricola, ma dovrà essere identificata con vincolo di inedificabilità e ridestinata nel PGT in modo da significarne la valenza ecologica e ambientale (anche inserendola nel progetto di rete ecologica comunale REC), ai sensi della D.G.R. n. 8/6415 del 27 dicembre 2007 "Criteri per l'interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali". La REC assolve infatti alla funzione di integrare e rafforzare la rete ecologica provinciale e regionale, definendo, a scala locale, nuovi elementi di rilevanza ambientale meritevoli di tutela e dando un indirizzo all'attività pianificatoria comunale.

Per quanto attiene alle risorse idriche e al recapito dei reflui si riporta in allegato (Allegato A1) il parere di ATO (prot. 4363/2025).

5 - NOTE

Si segnala che la variante al PGT dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. Allegato 1 (Rif. DGR del 26 aprile 2022 - n. XI/6314), a firma del geologo e del professionista che ha redatto il progetto (o dal responsabile dell'ufficio tecnico), che con esso andrà approvata.

In merito alla successiva verifica di compatibilità con il PTCP, si rimanda all'area web provinciale in cui sono specificate le modalità per richiedere l'avvio del procedimento, disponibile al seguente link: [Compatibilità con il PTCP](#).

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visti i rilievi emersi nell'istruttoria, volta alla verifica circa la necessità di sottoporre a VAS il progetto relativo alla realizzazione di nuovi spazi da adibire a parcheggio aziendale con annesso progetto del verde nell'ambito di procedura SUAP in variante al PGT, avviata dal Comune di Sumirago, si ritiene di dover evidenziare che il Rapporto Preliminare non ha indagato in maniera esaustiva le criticità di cui al paragrafo 4, riferite alla sostenibilità ambientale del progetto.

Si reputa, pertanto, necessario effettuare approfondimenti, utili a valutare differenti scenari progettuali in special modo rispetto alla viabilità di accesso al nuovo parcheggio, ma anche al posizionamento dello stesso all'interno delle aree di proprietà, che consentano maggiore sostenibilità in aree della Rete Ecologica Regionale, opportunamente integrati in un più ampio procedimento di VAS.

Si evidenzia che, in caso di assenza di alternative, l'area di riqualificazione naturalistica dovrà essere ricompresa nel perimetro di intervento del permesso di costruire e oggetto dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'art. 97 comma 5bis della LR 12/2005, con il quale il proponente si impegna a realizzare l'intervento *secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati*. Come tale non potrà più configurarsi come area agricola, ma dovrà essere identificata con vincolo di inedificabilità e ridestinata nel PGT in modo da significarne la valenza ecologica e ambientale.

Varese, 28.10.2025

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Nadia Quadrelli

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Allegato A1- Parere ATO

Con riferimento alla documentazione depositata relativamente alla verifica di assoggettabilità VAS per il SUAP VIAR del comune di Sumirago, preso atto del parere del gestore del SII Alfa S.r.l. (prot. ATO n. 4361 del 09/10/2025), si fanno presenti le seguenti osservazioni.

Il territorio del comune di Sumirago ricade all'interno dell'agglomerato AG01209001_Lonate Pozzolo, servito dall'impianto DP01209001_Lonate Pozzolo, con potenzialità massima di trattamento di 397.224 AE e 365.665 AE trattati.

L'intervento consiste nella realizzazione di un'area a parcheggio, con sovrastante impianto fotovoltaico, da realizzarsi su area adiacente al complesso industriale esistente di VIAR S.P.A. e nella realizzazione di una nuova strada collegante il cortile aziendale esistente con il parcheggio in progetto al fine di soddisfare le necessità aziendali di sosta delle autovetture del personale dipendente e dell'attività aziendale in generale.

L'area risulta essere fuori agglomerato.

A pagina 16 del Rapporto Preliminare si dichiara che "Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in progetto, sarà previsto con idoneo manufatto di separazione delle acque di prima pioggia, queste ultime da convogliarsi attraverso canalizzazioni in PVC di diametro adeguato verso la rete fognaria esistente di via del Saliccio."

A pagina 44 si riporta altresì che "Per le aree logistico-operative, sarà previsto il controllo delle acque di scarico, al fine di ridurre il più possibile l'impronta ecologica sull'ambiente". Non risulta chiaro quale sia la destinazione effettiva dell'area, se solo a parcheggio per le auto dei dipendenti, come dichiarato nell'oggetto del SUAP e riportato a pagina 2 della relazione tecnica, o se siano previste aree di pertinenza dell'attività produttiva, così come risulta da quanto riportato nelle sopracitate pagine 16 e 44 del Rapporto Preliminare.

Qualora vi fossero aree di pertinenza dell'attività produttiva, sarà da valutare la necessità di applicare o meno il regolamento 04/2006 ai sensi dell'art. 3 all'interno di un'autorizzazione ambientale in funzione del rischio di inquinamento di queste aree. Se l'area fosse soggetta a R.R. 04/2006, andrà anche modificato anche il perimetro dell'agglomerato. Qualora l'area non fosse soggetta all'applicazione del R.R. 04/2006 o se l'area fosse destinata unicamente a parcheggio, non dovranno essere effettuati né la separazione della prime piogge né il loro convogliamento in pubblica fognatura. Tutte le acque meteoriche dovranno essere pertanto smaltite in recapito differente da pubblica fognatura.

Qualora vi fosse la necessità di applicazione del R.R. 04/2006 - e quindi di collegamento alla pubblica fognatura - il Comune di Sumirago dovrà condividere con l'Ufficio d'Ambito eventuali richieste di modifica dell'agglomerato stesso (in termini di perimetrazione). A tal proposito si evidenzia che qualsiasi modifica degli agglomerati deve essere approvata dal CdA dell'Ufficio d'Ambito di Varese, dalla Conferenza dei Comuni e, in ultima istanza, dal Consiglio Provinciale.

Non risulta essere fatta menzione dell'applicazione della normativa sull'invarianza idraulica per la realizzazione dell'area.

Si riporta il parere del gestore Alfa S.r.l.:

"A riscontro della convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano di Governo del Territorio, relativamente alla realizzazione di "un'area a parcheggio con sovrastante impianto fotovoltaico e viabilità di accesso Ditta VIAR S.p.A.", pervenuta in data 29/09/2025 prot. 20664, e preso visione del Rapporto Preliminare e della Relazione Tecnica messi a disposizione, si comunica che la società scrivente ha in gestione per il Comune di Sumirago il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

In questa fase preliminare del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, a cui seguiranno i successivi atti amministrativi di approvazione del progetto per la realizzazione dell'intervento proposto, lo scrivente ufficio non può esprimere uno specifico parere di competenza, ma solo segnalare che non si rilevano in questo momento ed in linea generale, elementi ostativi a riguardo.

Per quanto è possibile comprendere dagli elaborati messi a disposizione, non si evince l'esigenza di servire l'intervento con l'estensione di nuove reti di acquedotto e fognatura. Si segnala in ogni caso che l'attuazione degli ambiti urbanistici comunque denominati (completamento, rigenerazione, trasformazione, ecc.), in cui è prevista la realizzazione di estensione di reti fognarie bianche o nere in cessione da parte di privati, saranno assoggettati alla procedura prevista dagli articoli 54 comma 2 e 55 del Regolamento del SII.

È doveroso segnalare, inoltre, che, per quanto concerne il collegamento al servizio acquedotto per l'uso antincendio, è vietata l'aspirazione diretta dalla rete principale, con la condizione di posizionare a valle del misuratore un impianto di sollevamento adeguato alla richiesta. Tale condizione è imposta dall'art. 23.1 del regolamento del servizio idrico integrato in vigore e potrebbe essere necessaria in casi selezionati anche per l'uso civile. La pressione minima garantita è 15m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica).

Per quanto riguarda invece l'allacciamento alla pubblica fognatura, è possibile fare richiesta attraverso la modulistica reperibile sito del gestore, durante la fase di presentazione/rilascio del titolo idoneo a costruire.

Si sottolinea che la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, è necessario rispettare i contenuti del R.R. 23.11.2017 n. 7 e s.m.i. A tal fine si sottolinea che, ai sensi dell'art. 57 comma 7 del regolamento del SII: *“Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato”*.

Qualora le acque raccolte dal piazzale dovessero rientrare nelle disposizioni di cui al R.R. 24.03.2006 N. 4, le stesse dovranno essere opportunamente separate e parzialmente convogliate in fognatura. Valutazioni più dettagliate sulle necessità peculiari dell'ambito, saranno pertanto eseguite dopo aver effettuato un sopralluogo ed i rilievi necessari durante le successive fasi di attuazione del progetto.”

Con riferimento al sistema di raccolta, trattamento e smaltimento, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art. 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: *“Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato.”*

Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019).

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito;
- qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la relativa procedura autorizzativa (AIA, AUA, ex art 208 d.lgs 152/2006, ex art 124 d.lgs 152/2006...);
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n.7/2017 aggiornato con R.R. n.8/2019.